

E.N.P.A.F.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA FARMACISTI

FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA
Tel. 06 54711 - Fax 06 5917732 Cod. Fisc. 80039550589

DIREZIONE GENERALE

ENPAF



ENPAFU00067032020

Del : 31/01/2020 - 11:51

Via email

Oggetto: contributo Enpaf – anno 2020.

Roma, 31 gennaio 2020

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
dei Farmacisti

Ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
E.N.P.A.F.

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza e documentazione, si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali ENPAF dovuti per l'anno 2020, aggiornati sulla base dell'indice ISTAT-FOI definitivo, indicato nel comunicato ISTAT del 17 gennaio 2020.

Contributo	Prev. base	Assist.	Maternita'	TOTALE
Intero	4.541,00	28,00	9,00	4.578,00
Doppio	9.082,00	28,00	9,00	9.119,00
Triplo	13.623,00	28,00	9,00	13.660,00
Rid. del 33,33%	3.027,00	28,00	9,00	3.064,00
Rid. del 50%	2.271,00	28,00	9,00	2.308,00
Rid. dell'85%	681,00	28,00	9,00	718,00
Solidar. 3% (dipendenti)	136,00	28,00	9,00	173,00
Solidar. 1% (disoccupati)	45,00	28,00	9,00	82,00

Contributo associativo una tantum: Euro 52,00
(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)

Anche per l'anno 2020, i contributi di previdenza, assistenza e maternità verranno integralmente riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell'Ente. Gli importi sono stati ripartiti in tre rate con scadenza, rispettivamente: 30 aprile 2020, 1 giugno 2020 e 31 luglio 2020.

Sono esclusi da questa operazione:

4

- 1) gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2019 tramite bollettino bancario. Essi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso:
 - a. il contributo per l'anno 2019 non pagato;
 - b. le sanzioni civili correlate all'inadempimento contributivo;
 - c. il contributo per l'anno 2020;
- 2) gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d'ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l'anno 2020;
- 3) i neo iscritti dell'anno 2018 che hanno presentato la domanda di riduzione nei termini, ma in prossimità della fine dell'anno 2019 e per i quali non è stato possibile emettere il bollettino MAV aggiornato per il pagamento spontaneo. Questi ultimi riceveranno su cartella esattoriale sia i contributi, non pagati, per gli anni 2018 e 2019, sia il contributo dovuto per l'anno 2020, senza applicazione di interessi o sanzioni.

In tutti i casi l'importo totale verrà ripartito su quattro rate.

Al fine di non creare disguidi nel rapporto con gli iscritti, si rammenta la necessità che gli Ordini segnalino con la massima tempestività tutte le variazioni all'Albo, conformemente a quanto previsto dalla legge (art.1, comma 8 quater, decreto legge n. 688/1985, convertito nella legge n. 11/1986), ed in particolare le cancellazioni disposte entro il 31 dicembre 2019.

Da ultimo, si evidenzia che, a decorrere dall'annualità assicurativa 2020, al fine di poter fruire delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e Long Term Care, garantite attraverso il fondo sanitario EMAPI, è necessario che l'iscritto sia in regola con il pagamento dei contributi.

Di conseguenza, conformemente a quanto disposto dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 59 del 29 ottobre 2019, non avranno copertura assicurativa gli iscritti non in regola con i versamenti contributivi all'Ente, per i quali sia stata avviata la riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate Riscossione ovvero per coloro che si trovino in una condizione di omissione contributiva, ancorchè in presenza di una rateizzazione in corso, ma non ancora completata, nei limiti della prescrizione contributiva quinquennale.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Marco Lazzaro)

